

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2018.

**Avvio anticipato delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+), da parte di alcuni enti.**

### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriere o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesoriere e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, concernente l'estensione della sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per le aziende sanitarie ed ospedaliere;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre

2017, per il quale le aziende sanitarie locali applicano le disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) a decorrere dal 1° ottobre 2018;

Visto l'art. 3, comma 1, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il quale i comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 60.000 abitanti applicano le disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) a decorrere dal 1° luglio 2018;

Tenuto conto delle richieste dell'Anci, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Piemonte e della Regione Puglia, concernenti l'avvio anticipato a regime di SIOPE+, rispetto alle date previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, limitatamente ad alcuni enti, per i quali è stata verificata la disponibilità dell'Istituto tesoriere o cassiere di anticipare l'avvio a regime di SIOPE+;

Sentita L'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 51 del 2018 ha espresso parere favorevole;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 15 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

*Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1° aprile 2018*

1. I seguenti enti, applicano la disciplina prevista dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° aprile 2018:

1) l'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino;

2) l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

2. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesoriere con SIOPE+, a decorrere dal 1° gennaio 2018.


3. Dal 1° aprile 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017.

Art. 2.

*Avvio anticipato a regime di SIOPE+  
+ dal 1° maggio 2018*

1. I seguenti enti, applicano la disciplina prevista dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° maggio 2018:

1) l'ASL Città di Torino;



- 2) l'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo;
- 3) l'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea;
- 4) l'ASL VC di Vercelli;
- 5) l'ASL BI di Biella;
- 6) l'ASL NO di Novara;
- 7) l'ASL Verbano Cusio Ossola (VCO);
- 8) l'ASL AT di Asti;
- 9) l'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
- 10) l'AO Ordine Mauriziano di Torino;
- 11) l'AUSL di Piacenza;
- 12) l'AUSL di Reggio Emilia;
- 13) l'AUSL di Taranto;
- 14) l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- 15) l'AOUC Policlinico di Bari.

2. Dal 1° maggio 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017.

3. Il Comune di Alba applica la disciplina prevista dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, così come modificato e integrato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° maggio 2018.

4. Dal 1° maggio 2018 il tesoriere dell'ente di cui al comma 3 non può accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017.

5. Per gli enti di cui ai commi 1 e 3, è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 26 febbraio 2018

*Il Ragioniere generale dello Stato:* FRANCO

18A01700

DECRETO 8 marzo 2018.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

